

# **BVGer F-1106/2022 vom 28. Februar 2022**

Bundesverwaltungsgericht, 2022-02-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_F-1106\\_2022\\_d20220228](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-1106_2022_d20220228)

FR: TAF F-1106/2022 du 28 février 2022

IT: TAF F-1106/2022 del 28 febbraio 2022

## **Regeste**

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 28 febbraio 2022

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso è respinto.

### **E. 2**

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

### **E. 3**

Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

### **E. 4**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: bollettino di versamento); - alla SEM, CFA Glaubenberg, ad N ...; - all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino, Sezione della popolazione (in copia).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.